



COMUNE DI RAPOLANO TERME

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 31/03/2016 ore 21.30 e seguenti
 presso la sala adunanze posta nella Sede Municipale si e' riunito
 il CONSIGLIO COMUNALE in adunanza Pubblica ed in prima convocazione

Sono presenti all'appello iniziale della seduta n° 9 consiglieri compreso il sindaco. Consiglieri assenti alla seduta n. 4 come segue:

		P	A			P	A
1	Spanu Emiliano	X		8	Sbardellati Rossella	X	
2	Biancucci Severino	X		9	Seri Francesca	X	
3	Dema Giulia	X		10	Abbruzzese Francesco	X	
4	Donzellini Riccardo		X	11	Bruscia Sabra		X
5	Massai Giulio		X	12	Sammicheli Alessio	X	
6	Montigiani Daniele	X		13	Vecchi Simona		X
7	Raffaelli Giulia	X					

Presiede il Sindaco Emiliano Spanu, - Assiste il Segretario Comunale, Dr. Gianpaolo Brancati incaricato della redazione del verbale.

Sono presenti gli assessori esterni: Magi Valentina, Raffaelli Perla, Vigni Federico

Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattativa degli affari di cui all'oggetto, il cui verbale è allegato al solo originale del presente atto quale parte integrante e sostanziale

Atto Nr.11

OGGETTO: TRIBUTI PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra il presente argomento congiuntamente ai punti all'ordine del giorno concernenti il Bilancio e delibere collegate

Preso atto che la Giunta Comunale ha sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale la sotto riportata proposta di deliberazione:

“



COMUNE DI RAPOLANO TERME
Provincia di Siena

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE **Al Consiglio Comunale**

**OGGETTO: TRIBUTI PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): APPROVAZIONE
ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2016.**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il comma 1, dell'art. 151 del TUEL d.lgs. n. 267/2000 fissa al 31 Dicembre il termine per la deliberazione da parte degli Enti Locali del bilancio di previsione per l'anno successivo, termine che può essere differito con Decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

Premesso che con Decreto D.M. 28 Ottobre 2015 il Ministro ha differito dal 31 Dicembre 2015 al 31 Marzo 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte delle città metropolitane, dei comuni, delle province e dei liberi consorzi comunali della Regione Sicilia;

Premesso che sarà possibile un ulteriore differimento al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte delle città metropolitane, dei comuni, delle province e dei liberi consorzi comunali della Regione Sicilia;

Dato atto che con il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione in via automatica sono prorogati, alla stessa data (31 Marzo 2016), i termine per l'approvazione delle tariffe, aliquote e regolamenti dei tributi locali. Ciò in virtù:

- dell'art. 1 comma 169, L. 27 Dicembre 2006 secondo il quale “ gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione: Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

- dell'art. 53 comma 16, L.23 Dicembre 2000, n. 388 secondo il quale il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro i termini di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Dato atto che con il differimento del termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione è autorizzato per le città metropolitane, i comuni, le provincie ed i liberi consorzi della Regione Siciliana, l'esercizio provvisorio del bilancio 2016.

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 29.12.2015 con cui vengono assegnate le risorse provvisorie in esercizio provvisorio 2016;

Vista la legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 Dicembre 2015) che introduce al **comma 26** la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali come di seguito riportato , “ *26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle **deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della Legge 30 Dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79,80,83, e 86, della Legge 23 Dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti- La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267/2000.***”

Viste le disposizioni della legge di Stabilità anno 2016 in materia di TASI qui di seguito elencate che decorrono dal 1.1.2016:

- a) Art. 1 comma 14 legge n.208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 Dicembre 2016: viene **eliminata la TASI sulla prima casa**; (esenzione TASI per l'abitazione principale non classificata- A/1, A/8, A/9)- comma 14 lettera a) “(...) escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”;
- b) Comma 14 lettera c): **riduzione TASI per i beni merce**: comma 14 lettera c): “ c) al comma 678 sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: “*Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento, in diminuzione fino all'azzeramento*”;
- c) Comma 21: esclusione dalle imposte immobiliari dei **macchinari-“Imbullonati”**:” *21. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D, ed E, è*

effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, convegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.”;

- d) Comma 28: possibilità per i comuni di confermare la **stessa maggiorazione Tasi (fino allo 0,8%)**: comma “28. *Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della tasi di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.*”
- e) Commi 53 e 54: **riduzione del 25% di Imu e Tasi per gli immobili a canone concordato**:
 53. All'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, dopo il comma 6 è inserito il seguente: < 6-bis. *Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento*>. 54. Al comma 678 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n.431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento>.

Tanto premesso e considerato;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n 46 del 08 Settembre 2014 avente per “ OGGETTO: TRIBUTI PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2014.” valida anche per l'anno 2015, che individua la destinazione del gettito del tributo ai sensi di legge, mediante applicazione delle aliquote nei termini che seguono;

	FATTISPECIE IMPONIBILE	ALIQUOTA
1)	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo di imposta così come definito dall'art.1, comma 669, della L. 147/201, come modificato dall'art.1 del D.L. 16/2014, classificati nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9,; <input type="checkbox"/> b)abitazione e relative pertinenze di proprietà di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; <input type="checkbox"/> unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari. <input type="checkbox"/> casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; <input type="checkbox"/> immobile posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché al personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; <input type="checkbox"/> fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 Giugno 2008; <input type="checkbox"/> fabbricati costruiti e destinati all'impresa costruttrice alla vendita fintanto permanga tale destinazione e che non siano in ogni caso locati 	3,3 per mille

2)	Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1-A8- A/9 e relative pertinenze	2,0 per mille
3)	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.13, comma 8, del decreto Legge 6 Dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 Dicembre 2011, n. 214, o comunque esponenti l'espressa notazione di ruralità negli atti catastali	1,0 per mille
4)	Unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali A/1,A/8, A/9 non costituenti abitazione principale del soggetto passivo di imposta	0,00 per mille
5)	Unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D/5(Istituti di credito, cambio e assicurazione)	0,00 per mille
6)	Aree edificabili	0,00 per mille
7)	Unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D/4 (case di cura ed ospedali)	0,00 per mille
8)	Unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni)	0,00 per mille
9)	Abitazioni e pertinenze concesse integralmente in locazione, per la totalità dell'immobile, a titolo di "abitazione principale" del locatario, alle condizioni definite negli accordi di cui all'art. 2 comma 3, della Legge n. 431/1998;	0,00 per mille
10)	Abitazione e relative pertinenze concesse in comodato o uso gratuito a parenti maggiorenni di primo grado in linea retta, che la utilizzano quale loro abitazione principale, comprovata dalla residenza anagrafica;	0,00 per mille
11)	Tutti gli altri fabbricati	0,00 per mille

Alle elencate unità immobiliari sono applicate, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 677 art. 1 L.147/2013 e dell'art. 8 parte 3 del regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale, specifiche detrazioni di imposta nella misura qui di seguito indicata:

- Euro 75,00 da applicare nel caso di rendita catastale derivante da abitazione più pertinenze fino a euro 400,00;
- Euro 50,00 da applicare nel caso di rendita catastale derivante da abitazione più pertinenze da euro 401,00 fino a euro 600,00;

La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e deve essere suddivisa in parti uguali tra i soggetti passivi per i quali l'unità immobiliare è abitazione principale.

Precisato che questo ente si trova nelle condizioni di dover rafforzare gli equilibri di parte corrente;

Precisato che in merito alla fragilità degli equilibri si è pronunciata anche la Corte dei Conti Toscana- Sezione Controllo in data 30 marzo 2015 (protocollo Corte dei Conti 0001582-20/03/2015-SC_TOS-T83-P) intimando l'ente ad adottare misure correttive volte al ripristino della sana gestione;

Ritenuto opportuno pertanto proporre alla Giunta di confermare le aliquote e detrazioni IMU dell'anno 2015 che sono le stesse deliberate per l'esercizio 2014 con atto di Consiglio Comunale n. 46 del 08 Settembre 2014;

Richiamata integralmente la Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 10 Marzo 2016 avente per oggetto: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2016. PROPOSTA DI CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2015.

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, relativi alla regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Responsabile del Servizio interessato;

PROPONE

Al Consiglio Comunale di deliberare:

- 1-di richiamare le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2-di prendere atto della disposizione “ blocco aumenti tariffari” contenuta nella legge di stabilità anno 2016 (legge 208/2015 pubblicata sulla gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 Dicembre 2015) che introduce al **comma 26** la sospensione di eventuali aumenti di tributi per l'anno 2016;
- 3-di approvare e **confermare** pertanto, a titolo di manovra tariffaria relativa all'anno 2016, **le medesime aliquote e detrazioni TASI relative all'anno 2015**, negli stessi importi e percentuali dell'anno 2015 esposti in dettaglio nella delibera di consiglio comunale n. 46 del 08 Settembre 2014 e valida anche per l'anno 2015, come riportato nella tabella in premessa:
- 4-di precisare che per i **cosiddetti “bene merce” si applica l'aliquota del 2,5 per mille come previsto dal comma 14 lettera C della legge di stabilità 208/2015:**
- 5-di prendere atto a decorrere dal 01.01.2016 della **esenzione della Tasi** per l'abitazione principale e relative pertinenze classificate nelle **categorie catastali diverse da A/1-A/8 e A/9 (fattispecie imponibile n. 1) della tabella riportata in premessa) ;**
6. di precisare il tributo non è dunque dovuto per la Tasi per l'abitazione principale e relative pertinenze classificate nelle **categorie catastali diverse da A/1-A/8 e A/9 di cui alla fattispecie imponibile n. 1) della tabella riportata in premessa) ;**
- 7- di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale nei termini e nei modi fissati dalle circolari di riferimento;
- 8- di pubblicare la presente Deliberazione sul sito del Comune di Rapolano Terme- Sezione Trasparenza .
- 9-di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, IV comma del D.Lgs. n. 267/2000.

La Giunta Comunale

”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presa visione della proposta di deliberazione presentata dalla Giunta Comunale e ritenutala meritevole di approvazione;

Acquisiti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario e allegati all'originale del presente atto ;

Con la seguente votazione resa nelle forme di legge::

Consiglieri presenti: n. 9

Consiglieri votanti: n. 9

Voti favorevoli: n. 8

Voti contrari: n. 1 (Sammicheli)

Astenuti: n. 0

DELIBERA

- 1- di richiamare le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2- di prendere atto della disposizione “ blocco aumenti tariffari” contenuta nella legge di stabilità anno 2016 (legge 208/2015 pubblicata sulla gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 Dicembre 2015) che introduce al **comma 26** la sospensione di eventuali aumenti di tributi per l'anno 2016;
- 3- di approvare e **confermare** pertanto, a titolo di manovra tariffaria relativa all'anno 2016, **le medesime aliquote e detrazioni TASI relative all'anno 2015**, negli stessi importi e percentuali dell'anno 2015 esposti in dettaglio nella delibera di consiglio comunale n. 46 del 08 Settembre 2014 e valida anche per l'anno 2015, come riportato nella tabella in premessa:
- 4- di precisare che per i **cosiddetti “bene merce” si applica l'aliquota del 2,5 per mille come previsto dal comma 14 lettera C della legge di stabilità 208/2015:**
- 5- di prendere atto a decorrere dal 01.01.2016 della **esenzione della Tasi** per l'abitazione principale e relative pertinenze classificate nelle **categorie catastali diverse da A/1-A/8 e A/9 (fattispecie imponibile n. 1) della tabella riportata in premessa) ;**
- 6- di precisare il tributo non è dunque dovuto per la Tasi per l'abitazione principale e relative pertinenze classificate nelle **categorie catastali diverse da A/1-A/8 e A/9 di cui alla fattispecie imponibile n. 1) della tabella riportata in premessa) ;**
- 7- di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale nei termini e nei modi fissati dalle circolari di riferimento;
- 8- di pubblicare la presente Deliberazione sul sito del Comune di Rapolano Terme- Sezione Trasparenza .

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dell'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento;

Con la seguente votazione resa nelle forme di legge:

Consiglieri presenti: n. 9

Consiglieri votanti: n. 9

Voti favorevoli: n. 8

Voti contrari: n. 1 (Sammicheli)

Astenuti: n. 0

DELIBERA

1) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 4^ comma del D.lgs. n° 267/2000

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto EMILIANO SPANU

Fto DR.GIANPAOLO BRANCATI

SI ATTESTA

◆ Che copia della presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

e' stata pubblicata all'Albo Pretorio on line Comunale il giorno __07 aprile 2016_____ per
quindici giorni consecutivi, Art. 124, c. 1 ;

Dalla residenza comunale, li' __07 aprile 2016_____

**IL DIPENDENTE ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE**

Fto ROBERTA NEPI

La stessa deliberazione:

★ E' resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma4 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Dalla residenza comunale, li' _____07 aprile 2016_____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto DR.GIANPAOLO BRANCATI

Divenuta esecutiva per il termine decorso di giorni dieci, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dalla residenza comunale, li' _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto DR.GIANPAOLO BRANCATI

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Li, . 07 aprile 2016.....

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dr. Marco Anselmi